

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^

IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del 21 gennaio 2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. .../2021 R.G e vertente

TRA

C.C., elettivamente domiciliato in Roma, Via..., presso lo Studio dell' Avv. ...e dell'Avv...., che lo rappresentano e difendono per procura in atti;

E

INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via C. ...rappresentato e difeso dall'Avv. ...per procura in atti;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso iscritto il 24 maggio 2021 C.C. ha convenuto in giudizio l'Inps per sentirlo condannare al pagamento dell'assegno sociale a far tempo dalla dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 12.11.2020, con gli accessori di legge.

L'Inps si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.

Infine la causa, istruita con produzioni documentali, all'odierna udienza è stata decisa con la lettura del dispositivo ed il deposito della presente sentenza contestuale contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Il ricorso risulta meritevole di accoglimento.

Il ricorrente lamenta il fatto che l'Inps non gli ha riconosciuto l'assegno sociale.

In effetti è pacifico (v certificazione dell'Agenzia delle Entrate) che il ricorrente non possiede redditi ostativi.

L'Inps (v. comparsa di costituzione) ha eccepito che mancherebbe lo stato di bisogno e che il giudice non dovrebbe limitarsi a valutare i soli redditi personali, bensì estendere l'esame alla situazione patrimoniale del soggetto interessato e del coniuge, al fine di stabilire se l'interessato si trovi di fatto sprovvisto di quei mezzi necessari per vivere che costituiscono il presupposto per beneficiare della tutela richiesta.

Ma poi non spiega come e perché, nel caso di specie, una simile indagine dovrebbe consentire di affermare che il ricorrente abbia questi mezzi necessari per vivere, a parte la circostanza che il C. è separato giusta sentenza di separazione del 17.1.2018 e che nella sentenza entrambi i coniugi avrebbero dichiarato che avrebbero provveduto ciascuno al proprio mantenimento.

Non risultando, per il resto, e non essendo stato dedotto dall'Inps alcun reddito incompatibile con il beneficio richiesto (ciò che rende a maggior ragione scarsamente rilevante l'altra contestazione dell'istituto secondo il quale la certificazione reddituale, oggetto di un accertamento istruttorio che il giudice può effettuare anche d'ufficio, sarebbe stata tardivamente prodotta nel corso del giudizio).

Del resto, lo stesso Inps non può negare che la legge ai fini dell'erogazione della provvidenza in oggetto fa riferimento alla nozione di reddito.

Ai fini dell'assegno sociale rileva infatti la situazione patrimoniale del soggetto e, appunto, "la nozione di reddito".

Che è però quello (incompatibile) "effettivamente percepito"(v. lo stesso messaggio Inps n. 4424/2017).

Non a caso, con la sentenza n. 6570 del 2010, la Corte di Cassazione ha affermato che: "Non ritiene.., questa Corte di poter condividere l'assunto dell'INPS secondo il quale, a fini di cui trattasi, rileva esclusivamente la titolarità di un reddito incompatibile a prescindere dalla sua concreta percezione. Tanto contrasta, infatti, con la stessa disposizione legislativa che, nel primo periodo della seconda parte della L. 8 agosto 1995, n. 335, articolo 3, comma 6, testualmente dispone: "*L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti*". E' lo stesso legislatore, quindi, che collegando il conguaglio ai redditi effettivamente percepiti attesta che, agli effetti di cui trattasi, non è irrilevante la concreta "percezione" del reddito. Conseguentemente essendo il conguaglio strettamente connesso, non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva "percezione", è da ritenere che il reddito incompatibile intanto rileva in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito.

Tanto è, del resto, conforme ad una lettura costituzionalmente orientata della norma non potendo l'assegno in esame essere negato a quei soggetti che, pur essendo titolari di un reddito incompatibile con l'assegno sociale, si vengono a trovare, per non percepire di fatto tale reddito incompatibile, nella stessa situazione reddituale di coloro che hanno diritto all'assegno sociale. Ciò è, altresì, conforme alla stessa funzione "assistenziale" dell'assegno in parola che resterebbe frustrata ove si dovesse escludere il beneficio sulla base della mera titolarità di un reddito incompatibile senza tener conto anche della sua effettiva percezione. Ne' vi è contrasto con il principio sancito da questa Corte, con sentenza del 4 giugno 1985 n. 3343, richiamata dal ricorrente, secondo la quale "L'assegno periodico (cosiddetto assegno di divorzio) corrisposto all'ex coniuge ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 5, comma 4, (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) - che integra

l'oggetto di un diritto patrimoniale avente titolo nella legge e nel provvedimento dell'autorità giudiziaria e che è assimilato al reddito da lavoro dipendente ai fini della assoggettabilità all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con conseguente previsione di deduzione (in quanto non destinato al mantenimento dei figli) in favore del soggetto che lo eroga - rientra fra i "redditi propri" dei quali, ai sensi della L. 30 aprile 1969, n. 153, articolo 26, nel testo modificato dal D.L. 2 marzo 1974, n. 30, articolo 3, (convertito, con modificazioni, in L. 16 aprile 1974, n. 114), occorre tener conto al fine di accertare, in relazione al limite massimo stabilito dalla legge, la sussistenza o meno, in capo all'ex coniuge che percepisce l'assegno stesso, del diritto alla pensione sociale e la misura di tale beneficio, che integra una prestazione assistenziale di natura meramente sussidiaria, volta a soccorrere i cittadini (ultrasessantacinquenni) sprovvisti dei mezzi necessari per vivere". Nella specie, infatti, la Corte territoriale ha verificato, e sul punto non vi è censura, che l'assegno di mantenimento - o c.d. di divorzio - non è stato mai.... "corrisposto".

Più di recente (Cass. n. 14513/2020) la Suprema Corte ha chiarito che: "La legge, come già visto, individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale. Si tratta dei redditi personali e coniugali di qualsiasi natura. Si computano pure gli assegni familiari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano invece il TFR e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Neppure concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi della stessa L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.9.- In base alla stessa legge, individuati i redditi rilevanti è possibile individuare l'importo del rateo mensile fino a concorrenza dell'importo massimo indicato. Mentre il superamento del limite di reddito determina la sospensione della prestazione la cui erogazione riprenderà quando i redditi torneranno al di sotto del limite massimo previsto per la sua attribuzione....." La legge nulla prevede per quanto riguarda il coniuge separato; ma, in base alla disciplina sopra indicata, va del tutto escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l'assegno sociale possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione. Anzitutto perchè non si tratta di "redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva", nè di "assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile"; ai quali soltanto, invece, la L. n. 335 del 1995 cit. attribuisce rilievo al fine del raggiungimento del requisito reddituale e della dimostrazione dello stato di bisogno. Ed in secondo luogo perchè, in base alla stessa legge conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito: "L'assegno è infatti erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti". In tal senso quindi va escluso che possa rilevare un reddito potenziale, mai attribuito e percepito dal soggetto che richiede l'assegno sociale nel periodo considerato.

Insomma, nel caso di specie, non risulta la (effettiva) percezione da parte del ricorrente di un reddito "incompatibile" e di sicuro il giudice non può formare il suo convincimento sulla base di sospetti o di arbitrarie in una materia che richiede invece, come più volte rilevato dalla giurisprudenza, "la

considerazione di dati matematici, precisi ed elementari, che non consentono l'ingresso a valutazioni e peggio a presunzioni" (v. anche Cass. n. 5326/99).

Per le esposte ragioni, non essendo in contestazione ed essendo provati *per tabulas*, gli altri requisiti richiesti, la domanda merita accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, così provvede:

accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente ha diritto a percepire l'assegno sociale con decorrenza dal 1.12.2020;

per l'effetto condanna l'INPS al pagamento, in favore della parte ricorrente, dei ratei maturati e maturandi dell'assegno sociale, a far tempo appunto dal 1.12.2020, con gli interessi di legge fino al soddisfo;

condanna infine l'Inps a rifondere alla parte attrice le spese di lite liquidate in Euro 1450,00 per compensi, oltre spese generali (15%) iva e cpa da distrarsi.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2022.

Depositata in Cancelleria il 21 gennaio 2022.